



L'Ordine TSRM-PSTRP e le Commissioni di Albo

Avv. Roberta Li Calzi

LEGGE 11 gennaio 2018 n. 3

“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.”

Capo II

PROFESSIONI SANITARIE

Art. 4

Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie.

Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato, al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale.

Organi degli Ordini delle professioni sanitarie:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio direttivo
- c) la Commissione di albo, per gli Ordini comprendenti più professioni
- d) il Collegio dei revisori.

Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, *secondo modalità stabilite da successivi regolamenti*, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto:

a) **il Consiglio direttivo**

b) **la Commissione di albo**

Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche.

Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni.

I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della salute.

Alle Commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:

- a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista;
- b) assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponentiale della professione
- c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
- d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;
- e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

Con decreto del Ministero della salute è determinata la composizione delle Commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo e nei confronti dei componenti delle commissioni di albo territoriali.

Gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.

DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE

11 giugno 2019

ART. 1

Commissioni di albo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

1. Gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, eleggono le seguenti Commissioni di albo:

- a) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di radiologia medica;
- b) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- c) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista;
- d) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista;
- e) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico;
- f) Commissione di albo della professione sanitaria di Dietista;
- g) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia;
- h) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- i) Commissione di albo della professione sanitaria di Igienista dentale;
- j) Commissione di albo della professione sanitaria di Fisioterapista;

- k) Commissione di albo della professione sanitaria di Logopedista;
- l) Commissione di albo della professione sanitaria di Podologo;
- m) Commissione di albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia;
- n) Commissione di albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;
- o) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- p) Commissione di albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale;
- q) Commissione di albo della professione sanitaria di Educatore professionale;
- r) Commissione di albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- s) Commissione di albo della professione sanitaria di Assistente sanitario.

ART. 2

Composizione delle Commissioni di albo degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

Le Commissioni di albo di cui all'art. 1 sono costituite da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti all'albo stesso non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila.

ART. 4

Elezione dei componenti delle Commissioni di albo

I componenti delle Commissioni di albo di cui all'art.1, sono eletti con le procedure e modalità individuate nel decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018 citato in premessa.

DECRETO 15 MARZO 2018

Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

- a) il Consiglio direttivo
- b) le Commissioni di albo, quando l'Ordine comprende più professioni
- c) il Collegio dei revisori

DECRETO 15 MARZO 2018

L'assemblea deve essere convocata, a cura del Presidente dell'Ordine, nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade.

La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Ciascun ordine può stabilire che le votazioni si svolgano con modalità telematiche.

DECRETO 15 MARZO 2018

L'avviso di convocazione è inviato tramite PEC ovvero posta prioritaria, almeno 20 giorni prima dell'inizio delle votazioni.

Sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo, compresi i consiglieri e i componenti del collegio dei revisori uscenti.

Le liste dei candidati, nonché le singole candidature, devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere e devono essere denominate.

La singola candidatura e le liste devono essere presentata entro 10 giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante PEC o a mano presso la sede dell'Ordine.

L'Ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.

DECRETO 15 MARZO 2018

Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista.

Il voto può altresì essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.

DECRETO 15 MARZO 2018

Una volta completato l'iter elettorale, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.

Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente di seggio.

Nel termine di 8 giorni dall'avvenuta elezione tutti gli organi eletti, ivi compresa la Commissione d'albo, si riuniscono per la prima volta.

DECRETO 15 MARZO 2018

Se i componenti del Consiglio direttivo o della Commissione di albo, nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive.

DECRETO 15 MARZO 2018

Le Federazioni nazionali possono adottare uno specifico regolamento per disciplinare le modalità operative di svolgimento delle operazioni elettorali. Il regolamento adottato è trasmesso al Ministero della salute.

(Art. 35 DPR 221/50: *“Detti regolamenti sono comunicati al Ministero della salute, il quale, nel termine di tre mesi dalla loro ricezione, può, con decreto motivato, disporre l'annullamento per vizi di legittimità.”*)

Grazie per
l'attenzione!